



**CONTRATTO**  
**PER L’AFFIDAMENTO DEL**  
**SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE**  
**PER LA GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 – CIG ZD03750BCC**

---

L’anno **duemilaventidue**, il giorno 26 del mese di OTTOBRE presso la sede della So.Re.Sa. Spa in Napoli, Centro Direzionale, Isola F9 – Palazzo Esedra - da una parte

**SO.RE.SA. S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola F9, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del in persona del Direttore Generale, Ing. Alessandro Di Bello nato a Bari il 02/03/1966, C.F. DBLLSN66C02A662B, dotato dei poteri di rappresentanza con verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 Novembre 2021;

**E**

**MANAGEMENT HOUSE ITALIA S.r.L.**, con sede legale in Torre Le Nocelle (AV) alla Zona Industriale Frazione Campoceraso, iscritta nel Registro delle Imprese di Avellino al numero REA AV-145010, P.Iva/C.F. 03695641211, rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante dott. Eugenio Abate nato a Pomigliano D’Arco (NA) il 08/07/1971, C.F. BTAGNE71L08C812S (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

**PREMESSO**

- A. che Soresa, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione del fornitore per “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LA GESTIONE QUALITÀ ISO 9001” attraverso una trattativa Diretta su MEPA;

- B. che il Fornitore, con **determinazione del Direttore Generale n. 213 del 20/10/2022**, è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Soresa e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;
- C. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- D. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

---

---

- A. Le premesse di cui sopra, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
- B. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto:
  - L'Offerta Economica del Fornitore

#### **Art. 2 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA**

---

---

- A. Fermo restando quanto previsto nel Contratto, quest'ultimo è regolato:
  - 1) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - 2) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- B. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a

promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

- C. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, Soresa da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

### **Art. 3 OGGETTO DEL CONTRATTO**

---

Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a prestare il "***L'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica e Formazione del Personale Dipendente per la Gestione Qualità Iso 9001***"; tutto ciò va prestato nella misura richiesta da Soresa.

### **Art. 4 DURATA, AMMONTARE DEL CONTRATTO**

---

1. Il presente Contratto ha una durata di **4 mesi** a decorrere dalla data di stipula della stessa. Il Contratto s'intenderà comunque esaurito, anche prima del termine di scadenza, qualora sia stato raggiunto il valore complessivo che ammonta a **€ 9.900,00** come da offerta presentata dal Fornitore, salvo quanto previsto dal precedente art. 3 co.2.
2. Nel caso in cui alla scadenza del termine di durata della Contratto l'importo del servizio, non sia stato ancora esaurito, il Contratto potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Soresa da inviare al Fornitore, con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
3. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi anticipatamente l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio in oggetto, nelle more del successivo affidamento.

## **Art. 5 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

---

1. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione del servizio e/o delle forniture oggetto del Contratto, da svolgersi presso i servizi di Soresa, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Rup; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi di Soresa continueranno ad essere utilizzati dal personale della stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di Soresa e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
2. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di Soresa, assumendosene ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto specificato nel Contratto;
  - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Soresa, di monitorare la conformità del servizio alle disposizioni previste nel Contratto;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- d) comunicare tempestivamente a Soresa, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - e) non opporre a Soresa qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio;
  - f) manlevare e tenere indenne Soresa da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Soresa.
  6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione a Soresa, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del servizio di cui al Contratto;
  7. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Soresa ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
  8. Il Fornitore è tenuto a inviare a Soresa, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
  9. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
  10. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione a Soresa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

#### **Art. 6 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

---

---

Il Contratto è efficace a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

## **Art. 7 VERIFICHE E MONITORAGGIO**

---

il Fornitore si obbliga a consentire a Soresa di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Soresa provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale ad accertare la regolare esecuzione del servizio e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Il monitoraggio di tutta la fornitura oggetto del Contratto è effettuato dalla Soresa mediante apposita reportistica; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio secondo quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato Speciale.

## **Art. 8 CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

---

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per il periodo di competenza sono calcolati in base ai valori unitari indicati nell'Offerta Economica, ai volumi forniti oltre che all'IVA nella misura vigente;
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale;
3. Le fatturazioni dovranno essere corredate da idonea rendicontazione analitica della fornitura;
4. Il Fornitore si obbliga a comunicare a SORESA le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

## **Art. 9 PENALI**

---

Nel caso in cui il Fornitore esegua il servizio tal caso Soresa applicherà al Fornitore la penale sino alla data in cui il servizio verrà eseguito in modo effettivamente conforme al presente Contratto, e agli atti sopra citati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio di Soresa, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali, previste dal presente articolo, non preclude il diritto di Soresa a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Soresa, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, ha facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del successivo Art. 12.

Nell'ambito del Contratto è possibile applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Contratto. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Soresa potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento.

#### **Art. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

---

E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

E' fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

## **Art. 11 CAUZIONE DEFINITIVA**

---

---

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha **prestato cauzione definitiva di Euro 990,00**. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Soresa con cadenza annuale.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ.

In particolare la cauzione prestata in favore di Soresa garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Soresa, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

## **Art. 12 RISOLUZIONE**

---

---

In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, Soresa avrà la facoltà di risolvere lo stesso e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.

Nei casi di inadempimento che persista oltre i termini previsti dall'articolo 7 "Penali" Soresa avrà la facoltà di considerare risolto il Contratto.

In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore a mezzo pec, il Contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione del presente Contratto, nonché per la stipula della medesima;
- b) qualora il fornitore ceda il contratto o i crediti in violazione alle disposizioni del presente contratto;



- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
- d) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita ;
- e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 10 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 20 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.

In tutti i casi summenzionati di risoluzione del Contratto, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Soresa al risarcimento dell'ulteriore danno.

Soresa procede alla risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive.

### **Art. 13 RECESSO**

---

Soresa ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo riguardanti Soresa.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Soresa delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Soresa potrà recedere per qualsiasi motivo, dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Il recesso dal presente Contratto è causa ostativa di nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente precedentemente stabilito in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

#### **Art. 14 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

---

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Soresa e/o di terzi, in virtù del servizio oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di Soresa e dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne Soresa per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'utenza della fornitura oggetto dell'appalto, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per Soresa e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione a titolo di penale della cauzione prestata fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 15 RESPONSABILI**

---

---

1. Il dott. Eugenio Abate, Responsabile del Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto, è il referente responsabile nei confronti della Soresa, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Il dott. Virgilio Barbati, Responsabile della Contratto per conto di Soresa, è il referente responsabile nei confronti del Fornitore e svolge tutti i compiti e funzioni previsti quali:
  - Eseguire il monitoraggio circa l'applicazione della Contratto;
  - Applicare le penali;
  - Rilasciare la certificazione per lo svincolo parziale della cauzione;
  - Disporre verifiche e ispezioni sulla corretta esecuzione del contratto;
  - Proporre la risoluzione e/o la revoca del Contratto al Direttore Generale di Soresa;

#### **Art. 16 TRASPARENZA**

---

---

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c), lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Soresa di incamerare la cauzione prestata.

## **Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

---

### ***ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679***

La So.Re.Sa. S.p.A., con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Palazzo Esedra, nella persona del suo Legale Rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da essa operato, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) nonché del Regolamento Europeo 2016/679 in vigore a far data dal 5 maggio 2018;

CONSIDERATO che l'art. 4 comma 8 del suddetto Regolamento definisce il "Responsabile del trattamento" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

ATTESO che l'art. 28 comma 1 del Regolamento dispone che: "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

PRESO ATTO che l'art. 28 comma 2 dispone che "I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo dei dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento";

### **ISTRUZIONI IMPARTITE DAL TITOLARE**

- Trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di protezione dati;
- Trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, degli utenti (o di altri interessati) esclusivamente per le finalità del trattamento e nei termini previsti dal contratto con So.Re.Sa. S.p.A.;

- Trattare i dati personali soltanto secondo le presenti istruzioni, fornite dal titolare del trattamento anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, garantendo il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari all'esecuzione del contratto o all'erogazione del servizio e comunque secondo i principi di cui all'art. 25 del Regolamento Europeo 2016/679;
- Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- Assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato richiamati nel Regolamento Europeo 2016/679 (artt. 13-21);
- Adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679;
- Rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed europea) in materia di protezione dati, e adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o di perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità di raccolta;
- Assistere, per quanto di competenza, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. Da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di un violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- Informare immediatamente il titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento Europeo 2016/679 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- Su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- Mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28; consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

**Si precisa che:**

- Secondo quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del Regolamento Europeo 2016/679, "il responsabile del trattamento non può ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento;
- Se il responsabile del trattamento violasse il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione (fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento).

*Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione personale dei dati.*

#### **Art. 18 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

---

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, il Fornitore:

- ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del Responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

- riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, dovrà essere richiesto alla stazione appaltante;
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

## **Art. 19 ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

---

Conformemente a quanto statuito dal Patto di Integrità in data 9 luglio 2020 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Patto:

a) MHI si obbliga a non concludere con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;

b) MHI si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno –direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati –somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'affidamento dei singoli Contratti di Fornitura;

c) MHI si obbliga ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a So.Re.Sa., alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;

d) MHI si obbliga a segnalare a So.Re.Sa. e alla singola Amministrazione contraente nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura;

e) MHI dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa di cui all'art.5 Patto di Integrità che prevede la risoluzione immediata del contratto;

f) MHI dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre

imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

g) MHI dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

h) MHI si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

#### **Art. 20 FORO COMPETENTE**

---

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Soresa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

#### **Art. 21 CLAUSOLA FINALE**

---

Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dello stesso nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della Soresa non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante.



Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

**SO.RE.SA. S.p.A.**

**Il Direttore Generale**

Ing. Alessandro di Bello

---

**MANAGEMENT HOUSE ITALIA S.r.L.**

**Il Legale Rappresentante**

Dott. Eugenio Abate

---

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento al presente Contratto:

Articolo 3 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Durata, Ammontare del Contratto); Articolo 5 (Obbligazioni Generali del Fornitore); Articolo 6 (Condizioni Generali del Contratto); Articolo 7 (Verifiche e Monitoraggio); Articolo 8 (Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti); Articolo 9 (Penali); Articolo 10 (Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti); Articolo 11 (Cauzione Definitiva); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 13 (Recesso); Articolo 14 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 15 (Subappalto); Articolo 17 (Trasparenza); Articolo 18 Trattamento dei Dati Personali; Articolo 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 20 (Adempimenti del fornitore derivanti dal patto d'integrità) Articolo 21 (Foro competente).

**MANAGEMENT HOUSE ITALIA S.r.L.**

**Il Legale Rappresentante**

Dott. Eugenio Abate

---